



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Servizi Postali

DETERMINA N. 11/18/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE
N. 1/18/DSP, PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI
ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “Legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante “*Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la contestazione n. 1/18/DSP, del 23 gennaio 2018, notificata in data 23 gennaio 2018, con la quale è stata contestata la violazione degli obblighi inerenti

all'espletamento del servizio universale nella provincia di Reggio Calabria e, segnatamente, quelli relativi al recapito della corrispondenza nei CDP di Bovalino e di Locri, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 1, 5, lettera b) e dell'art. 3, comma 8, lettere a) e d) del D. lgs. 261/99, nonché la violazione delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, ai sensi degli artt. 20 e 21 dell'all. A) alla delibera n. 385/13/CONS;

VISTA la nota del 22 febbraio 2018 con la quale Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso le proprie memorie difensive nelle quali, in via preliminare, illustrava l'articolato sistema di controllo interno atto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti e partner commerciali e contestava quindi la presunta responsabilità indiretta della Società in relazione alle condotte illecite oggetto del procedimento avviato con la citata contestazione del 23 gennaio u.s., rispetto alle quali Poste Italiane ritiene di essere essa stessa parte lesa. La Società, in via subordinata, contestava, altresì, l'assunzione dell'Autorità secondo la quale la condotta di singoli portalettere, seppur illecita, configuri una violazione di un obbligo di servizio universale, sanzionabile ex art. 21, comma 1 del D.lgs. 261/99, ritenendo invece che le condotte in esame, causando un disservizio all'utenza impatta, in nulla differisca dalle altre fattispecie di disservizio (illecito e non illecito) ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 261/99 e quindi gli strumenti a tutela dell'utenza in caso di disservizi, trovano completamente nella disciplina dettata dalle delibere nn. 413/14/CONS e 184/13/CONS;

VISTA la nota del 13 marzo 2018 (prot. Agcom n. 18014) con la quale la Società ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato in data 19 febbraio 2018 a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 1/18/DSP nei confronti di Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Viale Europa 175, 00144 Roma, è archiviato in quanto la predetta Società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il presente atto è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 aprile 2018

Il Direttore
Claudio Lorenzi